

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **244/1989** (ECLI:IT:COST:1989:244)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **SAJA**

Camera di Consiglio del **12/04/1989**; Decisione del **13/04/1989**

Deposito del **28/04/1989**; Pubblicazione in G. U. **10/05/1989**

Norme impugnate:

Massime: **15357**

Atti decisi:

N. 244

## ORDINANZA 13-28 APRILE 1989

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale delle norme del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario) e del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 (Norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa il 23 marzo 1988 dalla Commissione tributaria di primo grado di Genova sul ricorso proposto dalla s.r.l. R.A. contro l'Ufficio del registro atti pubblici di Genova, iscritta al n. 645 del registro ordinanze 1988 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato dalla s.r.l. R.A. avverso un avviso di accertamento in materia di I.N.V.I.M. dell'Ufficio del registro di Genova la Commissione tributaria di primo grado della stessa città sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale delle norme del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario) e del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 (Norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario), "per omessa previsione della condanna alle spese della parte soccombente nel giudizio avanti alle Commissioni tributarie";

che, il giudice a quo, pur riconoscendo che la mancata previsione della condanna alle spese della parte soccombente valeva ugualmente sia per il contribuente che per l'Ufficio finanziario, ravvisava una disparità di trattamento nel fatto che, mentre l'Ufficio è rappresentato e difeso in giudizio da propri funzionari esperti, il contribuente dovrebbe "necessariamente" ricorrere all'opera, non gratuita, di un professionista;

che, quindi, ad avviso dello stesso giudice, sarebbe lesiva del diritto di difesa l'eventualità per il contribuente di dover sopportare rimborsi irripetibili, talvolta sproporzionati al vantaggio economico conseguito con il riconoscimento della fondatezza delle proprie ragioni;

che è intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri instando per la declaratoria di inammissibilità e, in subordine, di infondatezza della proposta questione;

Considerato che, a prescindere da ogni rilievo relativo al merito (sul quale peraltro la Corte si è ripetutamente pronunciata nel senso della infondatezza della questione di legittimità costituzionale delle norme che escludono l'applicazione nel processo tributario della regola della condanna alle spese: v. sent. n. 196 del 1982; ord. n. 41 del 1984; ord. n. 335 del 1987), la questione risulta priva di rilevanza, in quanto la stessa risulta proposta in via meramente eventuale, difettando il necessario presupposto per la condanna alle spese dell'Ufficio finanziario, costituito dalla illegittimità dell'accertamento operato dall'Ufficio stesso;

che, quindi, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale delle norme del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario) nonché del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 (Norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario), in quanto in cui non prevedono la condanna alle spese della parte soccombente nel giudizio davanti alle Commissioni tributarie, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1989.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*